

Causa C-347/09

Procedimento penale

contro

Jochen Dickinger

e

Franz Ömer

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bezirksgericht Linz)

«Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Normativa nazionale che prevede un monopolio di gestione per i giochi di casinò su Internet — Presupposti di ammissibilità — Politica commerciale espansionistica — Controlli sugli operatori di giochi d'azzardo effettuati in altri Stati membri — Attribuzione del monopolio ad una società di diritto privato — Possibilità di ottenere il monopolio riservata alle sole società di capitali aventi la propria sede sociale nel territorio nazionale — Divieto per il titolare del monopolio di creare filiali al di fuori dello Stato membro di stabilimento»

Conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot, presentate il 31 marzo 2011 I - 8189

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 I - 8223

Massime della sentenza

1. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale che istituisce un monopolio di gestione dei giochi d'azzardo commercializzati tramite Internet — Sanzioni penali a carico dei trasgressori di tale monopolio — Ammissibilità — Presupposti (Art. 49 CE)*

2. *Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Servizi di giochi d'azzardo commercializzati tramite Internet — Ricorso ad intermediari stabiliti nello stesso Stato membro dei destinatari dei servizi del prestatore straniero — Irrilevanza*
(Art. 49 CE)
3. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale che istituisce un monopolio di gestione dei giochi d'azzardo commercializzati tramite Internet — Giustificazione*
(Artt. 49 CE e 55 CE)
4. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale che istituisce un monopolio di gestione dei giochi d'azzardo commercializzati tramite Internet — Possibilità per il titolare di detto monopolio di condurre una politica espansionistica — Giustificazione*
(Art. 49 CE)
5. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Operatore autorizzato a offrire giochi d'azzardo dallo Stato membro in cui è stabilito — Impossibilità per tale operatore di offrire simili servizi tramite Internet in un altro Stato membro a motivo di un monopolio in tale settore*
(Art. 49 CE)

1. Il diritto dell'Unione, e segnatamente l'art. 49 CE, osta alla comminatoria di sanzioni penali per la violazione di un monopolio di gestione di giochi d'azzardo, quale il monopolio di gestione dei giochi di casinò commercializzati tramite Internet previsto da una normativa nazionale, nel caso in cui tale normativa non sia conforme alle disposizioni del citato diritto.

in materia penale, stante che una legislazione riguardante questa materia non può, in particolare, limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto dell'Unione. Dunque, qualora un regime di monopolio sia incompatibile con l'art. 49 CE, la violazione di tale regime da parte di un operatore economico non può costituire l'oggetto di sanzioni penali.

Infatti, il diritto dell'Unione impone dei limiti alla competenza degli Stati membri

(v. punti 31-32, 43, dispositivo 1)

2. L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile ai servizi di giochi d'azzardo commercializzati tramite Internet nel territorio di uno Stato membro ospitante da un operatore stabilito in un altro Stato membro, nonostante che tale operatore:
- a) abbia creato nello Stato membro ospitante una certa infrastruttura di supporto informatico, ad esempio un server, e
 - b) si avvalga di servizi di assistenza informatica offerti da un prestatore stabilito nello Stato membro ospitante, al fine di fornire i propri servizi a consumatori stabiliti anch'essi in questo Stato membro.

Infatti, l'art. 49 CE si applica ad un operatore di giochi d'azzardo stabilito in uno Stato membro, il quale proponga i propri servizi in un altro Stato membro, anche nel caso in cui egli si serva a tal fine di intermediari stabiliti nel medesimo Stato membro in cui si trovano i destinatari di tali servizi. A fortiori, l'articolo sopra citato risulta applicabile qualora l'operatore di giochi d'azzardo si serva non già di intermediari, bensì di un semplice prestatore di servizi di supporto informatico nello Stato membro ospitante.

(v. punti 37-38, dispositivo 2)

3. L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi d'azzardo può legittimamente ritenere che soltanto l'istituzione di un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche possa consentire di fronteggiare la criminalità connessa a tale settore e di perseguire gli obiettivi della prevenzione dell'incitamento a spese eccessive legate al gioco e della lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace.

(v. punto 48, 100, dispositivo 3)

4. L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un monopolio in materia di giochi d'azzardo, la quale consenta al titolare di tale monopolio di condurre una politica espansionistica, deve:
- fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e

- consentire soltanto la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate.

Per conseguire tale obiettivo di incanalamento verso circuiti controllati, gli operatori autorizzati debbono costituire un'alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, rispetto alle attività non regolamentate, il che può di per sé comportare l'offerta di una vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa ampiezza e il ricorso a nuove tecniche di distribuzione.

La pubblicità eventualmente effettuata dal titolare di un monopolio pubblico deve restare contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate. Per contro, una pubblicità del genere non può essere diretta ad incoraggiare la naturale propensione al gioco dei consumatori stimolando la loro partecipazione attiva al medesimo, in particolare banalizzando il gioco oppure proponendone un'immagine positiva connessa alla circostanza che i proventi raccolti saranno destinati ad attività di interesse generale, od anche aumentando il potere di attrazione del gioco attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che facciano balenare la prospettiva di vincite cospicue.

(v. punti 64, 68, 100, dispositivo 3)

5. L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare.

Vista l'assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione della disciplina del settore dei giochi d'azzardo, e considerate le notevoli diversità degli obiettivi perseguiti e dei livelli di protezione ricercati dalle normative dei vari Stati membri, il semplice fatto che un operatore offra legalmente servizi in uno Stato membro, in cui egli è stabilito e in cui è già assoggettato, in linea di principio, a requisiti di legge e a controlli da parte delle competenti autorità di tale Stato, non può essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frodi e di criminalità nello Stato membro ospitante.

(v. punti 96-97, 100, dispositivo 3)